



DIREZIONE REGIONALE  
VENETO

Classificazione della Dir. Reg.le Veneto

**Processo:** Lavoratori  
**Macroattività:** Indirizzi normativi/operativi  
**Attività:** Indirizzi normativi/operativi  
**Tipologia:** Indirizzi/pareri operativi  
**Fascicolo:** 2021  
**Sottofascicolo:** Covid 19 Tutela INAIL Scuole

Uff. Programmazione, Org. e Attività Istituzionali

Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio scolastico Regionale per il Veneto  
 Direzione Generale  
 Via Fonte Marghera 191  
 30173 Venezia Mestre  
[direzione-veneto@istruzione.it](mailto:direzione-veneto@istruzione.it)

Venezia, data protocollo

**Oggetto: Tutela INAIL per infezione da SARS CoV 2 in ambito scolastico**

In riscontro a quanto richiesto da Codesta Direzione con nota del 18 gennaio 2021, si rappresenta quanto segue.

L'art. 42, comma 2, del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha riconosciuto, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, la tutela prevista dalla legge in caso di infortunio.

Le circolari INAIL n. 13 del 03 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020 hanno chiarito che, per tutti i soggetti assicurati all'INAIL di cui agli artt. 1 e 4 DPR 1124/1965, una volta acquisita la certificazione medica idonea ad attestare l'avvenuto contagio, l'origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, può fondarsi su presunzioni semplici, così come avviene per la generalità delle malattie infettive e parassitarie.

In linea con quanto stabilito dall'art 53 del DPR cit., il datore di lavoro in presenza di un certificato medico che attesta l'avvenuto contagio in azienda, con conseguente periodo di astensione assoluta dal lavoro, ha l'obbligo di denunciare all'Istituto l'infortunio da Covid-19 del proprio dipendente.

Si è preso atto che, la situazione emergenziale in atto e le difficoltà di inquadramento della fattispecie, condizionano l'attività del medico che non sempre redige il certificato su modulistica INAIL.

Anche in questi casi, il datore di lavoro, sulla base del certificato attestante l'astensione dal lavoro conseguente al contagio da coronavirus pur se redatto su modulistica INPS o su altro tipo di modulistica, deve denunciare l'infortunio all'INAIL sempreché sussistano elementi che consentano di far ricondurre l'infezione all'attività lavorativa.

Compete poi all'INAIL la valutazione definitiva dell'occasione di lavoro del contagio. Per questo motivo nella denuncia d'infortunio il datore di lavoro dovrà riportare nel modo più dettagliato le cause e circostanze dell'evento così da consentire all'INAIL di valutare se il lavoratore sia rimasto effettivamente esposto a contagio nello svolgimento delle attività lavorativa. Si ribadisce che l'origine professionale del contagio, se non è nota o non è provata, si fonderà su presunzioni semplici e comunque sull'accertamento rigoroso dei fatti e sulla verifica di indizi gravi, precisi e concordanti.

Dunque, qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune INPS, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio sul lavoro. Tale certificazione, unitamente agli elementi che potranno essere forniti dal lavoratore e prodotti dal datore di lavoro in sede di invio della denuncia d'infortunio, nonché agli ulteriori elementi che l'INAIL riterrà di acquisire d'ufficio, sarà oggetto di valutazione ai fini della tutela assicurativa.

Per rendere più agevole l'istruttoria delle denunce d'infortunio trasmesse all'Inail, sarà utile che il datore di lavoro alleggi, tramite i consueti canali telematici, l'esito del tampone attestante la positività al coronavirus. Nella denuncia, sarà anche utile specificare la data esatta di abbandono del lavoro e il periodo di assenza causata dal contagio.

Si ricorda, infine, che le prestazioni INAIL possono essere riconosciute, in caso di accertata positività, anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal giorno coincidente con l'inizio della quarantena (il contagio può essere accertato anche successivamente all'inizio di tale misura precauzionale obbligatoria).

Distinti saluti

Il Direttore regionale  
f.to Enza Scarpa

All.: nota MIUR U.0000768.18-01.2021